



**Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 14

VERBALE NR. 115 DEL 23/12/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE DELL'ALiquOTA DI IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - Manuela Galletti .

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Presente
4	Fabbri Maria Cristina	Assente
5	Mereu Tamara	Presente
6	Melli Lorenzo	Presente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Presente
11	Soli Ivano	Presente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Presente

PRESENTI N.: 12

ASSENTI N.:1

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: BRIGHETTI LUCA e BIONDI SOFIA.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MANUELA GALLETTI**

Come risulta dal verbale di cui al punto n. 1 dell'O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente al punto n. 1, 2, 3, 5 e 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), che prevede, all'art. 1, l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, all'art. 3, disciplina la variazione dell'aliquota prevedendo che *“i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, e successive modificazioni, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...)”*;

DATO ATTO che l'istituzione dell'addizionale all'IRPEF è stata effettuata direttamente dalla legge, e che quindi al Comune è riservata solo la facoltà di determinare la misura dell'aliquota;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 14 del 15/03/2007 è stato approvato il regolamento sull'addizionale comunale IRPEF, così come prevede il citato art. 1, comma 142, della legge finanziaria 2007;

VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stato variato il regolamento di cui sopra e in particolare:

- delibera n. 8 del 12/02/2008, con la quale, a decorrere dall'1/01/2008, è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,3% ed è stata istituita la soglia di esenzione fino ad euro 8.000,00;
- delibere n. 84 del 22/12/2008 per l'anno 2009, n. 112 del 22/12/2009 per l'anno 2010 e n. 105 del 21/12/2010 per l'anno 2011, con le quali è stata confermata l'aliquota dello 0,3%;
- delibera n. 34 del 23/06/2011 con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,4% a decorrere dall'1/01/2011, confermata con delibere n. 34 del 26/06/2012 per l'anno 2012, n. 59 del 28/11/2013 per l'anno 2013 e n. 27 del 07/04/2014 per l'anno 2014;
- delibera n. 37 del 17/7/2012 con la quale è stata variata la soglia di esenzione portandola a euro 10.000,00 con decorrenza 01/01/2012;
- delibera n. 39 del 28/05/2015 con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale IRPEF nello 0,6% a decorrere dall'1/01/2015;
- delibera n. 102 del 17/12/2015 con la quale sono state confermate, per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione di euro 10.000,00;
- delibera n. 69 del 22/12/2016 con la quale sono state confermate, per l'anno 2017, l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione di euro 10.000,00;
- delibera n. 76 del 28/12/2017 con la quale sono state confermate, per l'anno 2018, l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione di euro 10.000,00;
- delibera n. 103 del 20/12/2018 con la quale sono state confermate, per l'anno 2019, l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione di euro 10.000,00;

DATO ATTO CHE il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e della soglia di esenzione di cui sopra è determinato secondo il criterio di cassa;

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RICORDATO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169 della l. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione di euro 10.000,00, approvata con deliberazione consigliere n. 103 del 20/12/2018;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267,

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2007 e successive modifiche;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/1999 e successive modifiche;

DATO ATTO che il resoconto integrale della trattazione presente argomento, discusso congiuntamente ai punti n. 1, 2, 3, 5 e 6 della presente seduta, trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 12	Voti a favore	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9	Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanolì)		

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,6% e la soglia di esenzione di euro 10.000,00 approvata con deliberazione consigliere n. 103 del 20/12/2018.
2. Di confermare il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione consigliere n. 14 del 15/03/2007 e successive modificazioni.
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, con le modalità telematiche previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 4, comma 1-quinquies D.L. n. 16/2012, e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 12	Voti a favore	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9	Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanolì)		

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare adeguata pubblicità all'aliquota e relativa soglia di esenzione deliberate.